



**A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA**

**AGLI ALUNNI**

**SITO WEB**

**REGISTRO ELETTRONICO**

**OGGETTO: ORGANIGRAMMA sicurezza A.S. 2023-24**

Si porta a conoscenza di tutto il personale DELL'ORGANIGRAMMA SICUREZZA a.s. 2023-34.

I docenti ed il personale ATA destinatari di incarichi sono pregati di passare in segreteria per la firma dell'incarico.

L'organigramma viene pubblicato sul sito [www.comprensivoleopardi.edu.it](http://www.comprensivoleopardi.edu.it) alla sezione SICUREZZA e viene allegato al registro elettronico.

**TUTTI I DOCENTI SONO TENUTI ALLA PRESA VISIONE TRAMITE REGISTRO ELETTRONICO.**

Si riporta una breve appendice relativa alle mansioni degli incaricati.

#### **APPENDICE**

#### **FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI, DEI PREPOSTI E DEI DIRIGENTI**

La formazione congiuntamente all'informazione costituiscono le attività attraverso le quali viene data concreta attuazione al principio di attiva partecipazione al sistema della sicurezza e prevenzione dai rischi. La formazione è obbligatoria per i dirigenti, per i preposti, per i lavoratori, per gli studenti equiparati ai lavoratori, per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), per i dirigenti-RSPP, per gli addetti antincendio e al primo soccorso.

La formazione è assicurata dal datore di lavoro, di norma, all'assunzione, al trasferimento o cambiamento di mansioni, per variazione dell'organizzazione del lavoro o per introduzione di nuove attrezzature e/o tecnologie.

Il 21 dicembre 2011 sono stati approvati i due Accordi Stato-Regioni sulla formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro-RSPP. I documenti, entrati in vigore il 26 gennaio 2012, stabiliscono il percorso, i contenuti e il monte ore di formazione necessari a ogni singolo ruolo per adempiere al proprio **obbligo formativo**.

## LAVORATORI

Ai sensi dell'art. 2 del Dlgs 81/08 sono lavoratori tutte le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono attività lavorativa con o senza retribuzione; nelle istituzioni scolastiche sono i dirigenti, i docenti, il personale ATA e gli studenti.

**Formazione generale 4 ore** (si può svolgere anche in e-learning)

### Formazione specifica

Sulla base del grado di rischio rilevato a valle della valutazione dei rischi e riportata nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la durata **“minima”** dei **percorsi formativi** è di:

- 4 ore, per i lavoratori/trici delle aziende dei settori della classe di rischio basso;
- 8 ore, per i lavoratori/trici delle per le aziende dei settori della classe di rischio medio;
- 12 ore, per i lavoratori/trici delle per le aziende dei settori della classe di rischio

alto. Si svolge esclusivamente in presenza.

I lavoratori hanno l'obbligo di *“partecipare ai programmi di informazione formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro”* (art. 20 punto 2 lettera h) del Dlgs 81/08). In caso di inosservanza sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dal Dlgs 81/08. Ai sensi dell'art 6 comma 2, lettera k) del CCNL 2006-2009 le modalità di partecipazione ai programmi di formazione obbligatoria sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica. Il CCNI di scuola potrà precisare che le azioni formative sono organizzate, prioritariamente, durante l'orario di lavoro; qualora ciò non fosse possibile le ore impegnate sono considerate tempo di lavoro con possibilità di recupero o compensate con le risorse del finanziamento per la sicurezza e/o con il fondo d'istituto.

## PREPOSTI

Si definiscono preposti le persone che in ragione delle competenze professionali e nei limiti delle deleghe conferite, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute.

Nelle istituzioni scolastiche sono preposti i DSGA nei confronti del personale ATA, i Docenti nei confronti degli alunni, i Responsabili di plesso o sezioni staccate con specifico incarico, gli ITP e gli Assistenti Tecnici nell'attività didattica di laboratorio, i Collaboratori scolastici nella vigilanza sulla permanenza degli studenti nell'edificio.

Il Dlgs 81/08 per la prima volta ha previsto l'obbligo specifico di sottoporre tale figura (al pari del dirigente) a particolare formazione, a carico del datore di lavoro, adeguata allo svolgimento del ruolo.

**La formazione del preposto**, deve comprendere quella per i lavoratori, integrata da una **formazione aggiuntiva** la cui durata **“minima”** è di **8 ore**.

Essa prevede un modulo articolato in 8 punti di cui i primi 5, di formazione comune a tutte le macrocategorie di rischio aziendale, sono erogabili anche in modalità e-learning. I successivi 3 punti del modulo sono da svolgere esclusivamente con una formazione in

presenza (ad ogni punto corrisponde 1 ora).

### **DIRIGENTI**

Dirigenti sono le persone che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati, sovrintendono all'attività lavorativa, esercitando un funzionale potere di iniziativa; nella scuola il dirigente è datore di lavoro.

Per il **dirigente** viene delineato un percorso formativo specifico: infatti è prevista una formazione strutturata in quattro moduli (giuridico-normativo; gestione ed organizzazione della sicurezza; individuazione e valutazione dei rischi; comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori) con una durata **“minima” di 16 ore**.

### **OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO**

Per le suddette categorie (lavoratori, preposti e dirigenti) è previsto anche l'**obbligo di aggiornamento**, con una **periodicità quinquennale** e una durata **“minima” di 6 ore**, per tutti i livelli di rischio aziendale.

### **DIRIGENTE-RSP**

Ai sensi dell'art. 34 del Dlgs 81/08 il dirigente/datore di lavoro può svolgere direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). In tal caso il dirigente avrà l'obbligo di frequentare **32 ore di formazione** (il settore istruzione è individuato a rischio MEDIO dalla classificazione ATECO 2002-2007) e un **aggiornamento obbligatorio**, con periodicità quinquennale, di **10 ore**.

### **RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)**

Particolare rilievo è dato alla formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). La formazione e l'aggiornamento del RLS sono oggetto di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei contenuti minimi determinati dalla legge. Attualmente la durata **“minima” è 32 ore di cui 12 ore su rischi specifici presenti in azienda**. Il CCNL disciplina anche le modalità dell'**obbligo di aggiornamento periodico**, la cui durata non può essere inferiore a **4 ore annue** per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a **8 ore annue** per le imprese con più di 50 lavoratori.

### **ADDETTI**

*Sono i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, i quali devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.*

La durata “minima” delle attività di formazione degli **addetti antincendio** è di:

16 ore per il rischio antincendio ELEVATO

8 ore per il rischio antincendio MEDIO

4 ore per il rischio antincendio BASSO

Le istituzioni scolastiche con più di 300 persone presenti sono classificati a rischio ELEVATO.

L'aggiornamento periodico, in attesa dell'emanazione delle nuove disposizioni, è

disciplinato da una circolare dei VVFF che prevede tre tipologie di corsi: corso A di 2 ore, corso B di 5 ore (2h di teoria e 2h di pratica) e corso C di 8ore (3h di teoria e 5h di pratica).

La formazione degli **Addetti al Primo Soccorso** presenti nella Scuola deve essere svolta da personale medico e deve rispettare contenuti e tempi minimi previsti per le aziende di gruppo B (in pratica almeno 12 ore di formazione, di cui 8 ore di teoria e 4 di interventi pratici) ed un aggiornamento con periodicità **triennale di 4 ore**. Agli Addetti al Primo Soccorso devono anche essere garantiti Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) (guanti, mascherine, ecc.).

**TUTTI I DOCENTI SONO TENUTI ALLA PRESA VISIONE TRAMITE REGISTRO ELETTRONICO.**

*Il Dirigente Scolastico*

(dott.ssa Antonella d'Urzo)



[documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate]